

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANZA, MARNIGA e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1992

Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, concernente
norme per la tutela della concorrenza e del mercato

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame si propone di introdurre talune precisazioni al testo della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riscrivendone gli articoli 5 e 16.

Per quanto riguarda l'articolo 5 della legge n. 287 del 1990, la precisazione, che consiste nell'aggiunta delle parole «precedentemente indipendenti» nelle lettere *a*) e *c*) del comma 1, si rende necessaria in quanto, come si legge nel documento programmatico allegato alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri per la presentazione del Governo in Parlamento (seduta del Senato della Repubblica del 19 aprile 1988) e come si legge altresì nella relazione al disegno di legge del ministro

Battaglia (atto Senato n. 1240), la normativa interna sulla concorrenza deve avere come riferimento la legislazione comunitaria.

In materia di operazioni di concentrazione, in particolare, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, all'articolo 3, paragrafo 1, tra le operazioni di concentrazione rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione prescritti annovera le operazioni di fusione precisando che si tratta di fusione tra «due o più imprese precedentemente indipendenti».

Nella precisazione è insito il principio affermato dalla giurisprudenza comunitaria che un gruppo di imprese, ossia un insieme

di imprese già non indipendenti tra loro, deve essere configurato, ai fini di una realistica valutazione della situazione di mercato, come un'unica impresa.

Da tale principio consegue che le intese e le operazioni di concentrazione, che intervengono tra imprese non indipendenti ma integrate in un medesimo gruppo e ad esso appartenenti, non possono avere effetti restrittivi sulla preesistente situazione di concorrenza.

Il riferimento alle imprese precedentemente indipendenti contenuto nel citato regolamento ai fini di delineare le operazioni di concentrazione rilevanti ha tale motivazione, che può essere, anzi deve essere considerata implicita anche nella definizione delle operazioni di concentrazione di cui alla normativa nazionale, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 287 del 1990, deve appunto essere interpretata alla luce dei principi comunitari.

Si consideri, infine, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287, nella sua relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, a proposito della disciplina sulle intese, ha richiamato la nozione sostanziale di impresa accolta dalla Corte di giustizia, in virtù della quale si devono considerare esclusi dalle fattispecie definite dal legislatore i casi di accordo tra imprese appartenenti a un medesimo gruppo societario.

Tuttavia tale principio, che pur non è stato trasposto ed espresso esplicitamente nella legge, dovrebbe necessariamente ritenersi immanente anche al nostro sistema di concorrenza, che deve ispirarsi all'ordinamento comunitario.

Per quanto attiene poi all'articolo 16 della legge n. 287 del 1990, si ritiene opportuna la modifica in quanto l'attuale disposizione prevede la necessità di una comunicazione all'Autorità *antitrust* qualora si verifichi una delle seguenti alternative: il fatturato delle imprese interessate supera la cifra di 500 miliardi di lire, oppure il fatturato dell'impresa acquisenda supera la cifra di 50 miliardi di lire. In entrambi i casi quindi l'impresa interessata deve sobbar-

carsi ad una lunga e laboriosa procedura di comunicazione. Ciò vuol dire che un'impresa con fatturato superiore ai 500 miliardi di lire deve sempre dare comunicazione all'Autorità qualora intenda compiere un'operazione di concentrazione, anche di minime dimensioni; per altro verso, un'impresa con 51 miliardi di lire (o meno ancora) di fatturato, se assume il controllo di una impresa di 50 miliardi di lire (si intende, di fatturato), deve sempre procedere alla notificazione all'Autorità. Tali inconvenienti d'altra parte sono già stati evidenziati dalla dottrina (P. Marchetti, *Un antitrust a misura di gruppo*, ne *Il Sole-24 Ore* del 17 aprile 1991; A. Frignani, *Antitrust: obbligo di notifica anche per operazioni interne al gruppo?*, ne *Il Sole-24 Ore* del 23 ottobre 1991).

Ci pare pertanto che sia appropriato stabilire che i due requisiti, previsti ora dalla legge di cui si discute, debbano essere richiesti congiuntamente, in quanto è non ragionevole che l'ambito degli obblighi di notifica risulti più ampio dell'ambito del possibile e ragionevole divieto, ammissibile per operazioni di più elevata dimensione.

Si ricordi, infine, che la determinazione delle soglie in via alternativa, come richieste dall'articolo in esame, per i motivi suesposti è inaccettabile anche avuto riguardo al corrispondente disposto del regolamento comunitario relativo alla definizione delle concentrazioni di dimensione comunitaria.

L'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento definisce infatti di dimensione comunitaria le concentrazioni allorchè ricorrono cumulativamente due circostanze, ossia: *a*) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di ECU e *b*) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di ECU.

Si ritiene pertanto opportuno proporre la sostituzione nel comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 287 del 1990 delle parole «, ovvero qualora» con la parola «e».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«1. L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese, precedentemente indipendenti, procedono a fusione;

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;

c) quando due o più imprese, precedentemente indipendenti, procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire e il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».